

CREDITO SCOLASTICO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

1. LA NORMATIVA VIGENTE

- Artt. 11 e 12 D.P.R. 23 luglio, 1998, n. 323; D.M. 24 febbraio, 2000, n. 49 -
- Legge 11 gennaio 2007, n.1 e D.M. del 22 maggio 2007, n. 42 -
- O.M. n. 40 dell'8 aprile 2009
- D.M. n. 99 del 16.12.2009

Si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali della normativa.

- Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno **nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso** un apposito punteggio denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il **credito scolastico** che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame.
- Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al **profitto** e tenendo in considerazione anche **l'assiduità della frequenza scolastica, [...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative** ed eventuali **crediti formativi**.
- Non vi è attribuzione di credito scolastico se l'alunno non consegue la promozione.
- Fermo restando il **massimo di 25 punti complessivi**, il consiglio di classe **può integrare** motivatamente il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso.
- Il **credito formativo** consiste in **ogni qualificata esperienza**, debitamente **documentata**, dalla quale derivino **competenze coerenti** con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza può essere individuata **nell'omogeneità** con i contenuti tematici del corso, nel loro **approfondimento**, nel loro **ampliamento**, nella loro **concreta attuazione**. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla crescita umana, civile e culturale della persona quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
- Le certificazioni dei **crediti formativi** acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
- I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi sulla base di **indicazioni e parametri** preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti.
- La partecipazione ad **iniziative complementari ed integrative** non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

→ **NELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA**

A seguito del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (*Criteria per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico*), nell'anno scolastico 2009-2010 viene indicata una nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, che si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010-2011 l'applicazione si estende agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011-2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Sintesi del D.M. n. 99 del 16.12.2009

- Le nuove tabelle di ripartizione del credito scolastico (A candidati interni; B candidati esterni esami di idoneità; C candidati esterni prove preliminari) prevedono cinque fasce di punteggio: 6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10 con oscillazione di un solo punto per ogni fascia. In sostanza, viene ulteriormente definita la fascia dell'eccellenza (media 8-9-10), suddivisa in due e non più unificata come in precedenza.

- L'attribuzione della lode da parte della commissione d'esame sarà consentita soltanto per gli alunni che conseguano il punteggio massimo di 100 senza integrazioni, che abbiano ottenuto il credito massimo complessivo (25 punti) senza integrazione in sede di scrutinio finale, che abbiano riportato voti pari o superiori a otto in ogni disciplina e nel comportamento negli scrutini del terzo e quarto anno.

- Per l'attribuzione della lode, del punteggio massimo per ciascuna prova d'esame, del credito massimo annuale, occorre che il consiglio di classe e la commissione d'esame, ciascuno per le proprie competenze, deliberino all'unanimità.

→ **NELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA**

la tabella per l'attribuzione del punteggio è quella seguente contenuta nel D.M. del 16.12.2009, n. 99:

estratto dal

“Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99”

.....

Tabella A

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, c. 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007)

a partire dalle classi Terze dell'Anno Scolastico 2009- 2010

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde ad M = 6,5).

2. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO

2.1. Credito Scolastico

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni studente promosso un punteggio relativo al **credito scolastico** seguendo i seguenti CRITERI:

- la scala dei punteggi stabilita dal Ministero: vedasi la Tabella A contenuta nella Tabella A del D.M. n. 99 del 16.12.2009, che, sulla base della media dei voti di profitto, stabilisce la BANDA DI OSCILLAZIONE.

Il singolo Consiglio di Classe, all'interno della banda di appartenenza dello studente in base alla media dei voti conseguita al termine dell'anno scolastico, tiene conto dei SEGUENTI INDICATORI per attribuire il valore del punteggio più alto consentito dalla banda di oscillazione:

- l'assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo educativo e la partecipazione alla vita scolastica;
- la partecipazione ai laboratori e/o stages di formazione che rientrano nel quadro delle attività progettuali proposte dalla scuola;
- la partecipazione ad attività complementari ed integrative offerte dalla scuola;
- gli *eventuali crediti formativi* presentati e certificati, cioè la certificazione di attività coerenti con il corso di studio svolte fuori dalla scuola, relativi all'anno scolastico in corso, che concorrono alla definizione del credito scolastico nella misura e sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

2.2. Criteri per il riconoscimento e l'assegnazione del credito formativo

Il **credito formativo** sarà attribuito dai Consigli di classe seguendo i seguenti criteri generali per il riconoscimento e l'assegnazione del credito formativo:

premesso che nessuna domanda viene presa in considerazione se priva di una documentazione chiara, precisa ed appropriata, che verrà comunque valutata caso per caso e che riguardo all'estensione temporale, vengono riconosciute le attività relative all'ultimo anno di corso.

- Attività sportive non episodiche e presso società sportive accreditate. Tali attività verranno prese in considerazione se si concludono con un esame o un attestato o se l'attività è agonistica; per esse si stabilisce: *punteggio da 0 a 0,50.*
- Attestato di Bilinguismo (Patentino) A o B: *punteggio 1.* → Certificazione ECDL: *punteggio 0,5.*
- Certificazioni internazionali relative a competenze linguistiche e/o corsi estivi di lingua all'estero, adeguatamente documentati in riferimento ai risultati conseguiti: *punteggio da 0 a 0,50.*
- Frequenza di corsi o di attività di volontariato presso associazioni ed enti accreditati, senza scopo di lucro, continuativo: *punteggio da 0 a 0,50.*
- Esperienze ed attività a carattere culturale. Il numero minimo di ore attestate dev'essere superiore o uguale alle 20 ore. Per questo tipo di attività, che terrà conto anche del numero di ore frequentate (documentate): *punteggio da 0 a 0,50.*
- Frequenza di corsi presso l'Istituto Musicale o il Conservatorio: *punteggio da 0 a 0,50.*
- Lavoro documentato attinente il corso di studi: *punteggio da 0 a 0,50.*

I Consigli di classe deliberano di attribuire il punto aggiuntivo qualora la somma dei punteggi attribuiti relativamente alle singole voci sia maggiore di 0,50.

Si ricorda ancora che il credito formativo diverrà voce considerata per l'assegnazione del credito scolastico solo qualora ve ne fosse bisogno.

In **casi particolari**, dopo attenta valutazione dei titoli e dell'andamento didattico-educativo del triennio, in singoli casi, il Consiglio di classe può avvalersi della propria discrezionalità nell'assegnare il credito scolastico, previa verbalizzazione delle motivazioni.

2.3. Criteri per il reintegro del credito formativo ad alunni che hanno superato il debito formativo

Fermo restando la normativa che cita: "il Consiglio di classe **può** integrare tale punteggio in sede di scrutinio finale dell'anno successivo", qualora il debito formativo sia stato superato, per l'attribuzione del credito formativo si applicheranno gli stessi criteri utilizzati a giugno dell'anno precedente, purché non sussistano debiti formativi o insufficienza nella stessa disciplina, associati a comportamenti opportunistici (assenze frequenti, assenze in coincidenza di verifiche, scarsa applicazione nello studio, ecc). In caso di promozione dopo superamento dei debiti formativi si richiede anche che l'alunno sia stato promosso senza voto di consiglio.

Si ricorda infine che:

- Gli studenti, a partire dalla classe terza, devono consegnare la documentazione utile all'attribuzione del credito all'ufficio di Segreteria **entro e non oltre il 15 maggio c.a.**; la Segreteria provvede a protocollare la documentazione consegnata dagli studenti e predispone il materiale da consegnare ai Coordinatori di classe.
- I coordinatori di classe ritirano in Segreteria, prima dello scrutinio finale, la documentazione utile all'attribuzione del credito presentata dagli alunni e debitamente protocollata.
- I Consigli di classe, nello scrutinio finale, valutano l'idoneità della documentazione presentata dai singoli alunni ai fini dell'attribuzione del credito formativo e scolastico.
- Il coordinatore di classe consegna all'ufficio di Segreteria la documentazione giudicata idonea, in sede di scrutinio, all'attribuzione del credito, anche nel caso che, di fatto, le attività certificate non abbiano concorso all'attribuzione di punteggio (esempio alunni che raggiungono il punteggio massimo in virtù della media).